

ATTIVITA' CONCESSE IN RIFERIMENTO AGLI ULTIMI ADEGUAMENTI NORMATIVI

Aggiornamento del 24.09.2021

Nell'aggiornamento del 31.08.2021 è stata inserita l'obbligatorietà del Green Pass per tutte le attività al chiuso, in riferimento alla nuova terminologia di PALESTRA adottata da tale data

Nell'aggiornamento del 01.09.2021 sono state corretti alcuni punti in riferimento alle risposte ricevute da emergenzacovid.sport@governo.it in data 01.09.2021

Nell'aggiornamento del 04.09.2021 presente la nota relativa gli accompagnatori in riferimento alle risposte ricevute da emergenzacovid.sport@governo.it in data 03.09.2021

Nell'aggiornamento del 24.09.2021 specificate le modifiche citate nella GU del 21/09/21

Tutta la documentazione citata nel presente documento è riportata nel Link [DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW](#) alla pagina del sito https://www.aics.it/?page_id=81072

Riferimenti normativi:

DL 02.03.21 - DL 22.04.21 n.52 – DL 18.05.21 – DL 17.06.21 – DL 105 del 23.07.21 – DL 111 del 06.08.21 – Circolare 10.08.21 – GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021



Aggiornamento FAQ del Governo, in particolar modo FAQ 4 con definizione di Palestra (evidenziate le parole aggiunte e barrate le frasi cancellate)

Con il termine “palestra” si intende qualunque **tipologia di locale al chiuso** o insieme di locali ~~destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco~~ in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra **o di contatto**, ~~fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce~~ **indipendentemente dall'utilizzo di** attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Inserita FAQ nr.16

in riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

L'obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Ricordiamo che i documenti citati sono di valenza Nazionali, gli organi locali possono definire linee più restrittive rispetto le normative vigenti

GREEN PASS

Anche se in possesso di Green Pass, rimangono sempre valide le regole base COVID-19 ossia:

- distanziamento 1 metro nella vita quotidiana, 2 metri nella pratica sportiva
- uso del gel
- mascherina da togliere solo in fase di svolgimento di attività sportiva.

ATTIVITÀ	NO GREEN PASS	SI GREEN PASS
Attività sportiva INDIVIDUALE all'APERTO	X	
<u>Attività sportiva INDIVIDUALE al CHIUSO in strutture adibite ad attività fisica o motoria a secco, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.</u>		X
Attività volta al benessere fisico all'APERTO svolta da circoli culturali e ricreativi (APS)	X	
Attività volta al benessere fisico al CHIUSO svolta da circoli culturali e ricreativi (APS)		X
SPORT di SQUADRA o contatto all'APERTO	X	
SPORT di SQUADRA o contatto al CHIUSO		X
ATLETI ad Eventi e competizioni SPORTIVE all'APERTO (condivisione Protocollo evento con autorità locali)	X	
PUBBLICO ad Eventi e competizioni SPORTIVE e CULTURALI all'APERTO		X
ATLETI ad Eventi e competizioni SPORTIVE al CHIUSO		X
PUBBLICO ad Eventi e competizioni SPORTIVE e CULTURALI al CHIUSO		X
Attività di circoli culturali e ricreativi all'APERTO	X	
Attività di circoli culturali e ricreativi al CHIUSO		X
Servizi di ristorazione all'APERTO	X	
Servizi di ristorazione al CHIUSO seduti al tavolo		X
Servizi di ristorazione al CHIUSO in piedi	X	

I dettagli per ogni attività sono riportati nei capitoli successivi

A chi è richiesto?

Per tutti coloro che hanno dai 12 anni in su, il **GREEN PASS** sarà richiesto per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la **ristorazione** svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo **al chiuso**; (art.4 del 22.04.21)
- **Pubblico presente negli Spettacoli** e negli eventi e competizioni sportivi **sia all'aperto che al chiuso**; (art.5 del 17.06.21)
- **Musei**, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; (art.5bis del 22.04.21)
- limitatamente alle attività **al chiuso, in piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, strutture ricettive**, ove viene svolta attività sportiva di base e motoria in genere; (art.6 del 22.04.21 e Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 06.08.21)
- **Centri culturali, centri sociali e ricreativi, circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso** e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; (art.8bis del 17.06.21)
- **Sagre e fiere, convegni e congressi**;
- **Centri termali, parchi tematici e di divertimento**;
- **Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
- **Concorsi pubblici**.

Come ottenere il green PASS?

Il Decreto prevede che dal 6 agosto 2021, anche in zona bianca, per tutti coloro che hanno età dai 12 anni in su, sarà possibile accedere alle attività sopra indicate solo se si è in possesso di:

- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti:
- inoculamento della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, ha validità **IMMEDIATA** fino alla seconda dose
- inoculamento della seconda dose vaccinale Sars-CoV-2, ha validità 12 mesi dalla data della seconda dose
- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ha validità ~~di 6 mesi dalla data di guarigione~~ **dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo**
- effettuazione di un test antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2, ha validità 48 ore

Per chi non può ricevere il vaccino è importante essere in possesso di un documenti di esenzione dalla vaccinazione.

Come fare a scaricare il green PASS?

Richiedere il codice AuthCode al proprio distretto sanitario e per stampare la green pass, con il numero della tessera sanitaria andare nel presente sito <https://www.dgc.gov.it/spa/public/home>

Il documento di green Pass può essere tenuto sia cartaceo che tramite cellulare. Consigliato l'utilizzo della app AICS 2.0



Preferibile il QRcode s cellulare, in quanto se il documento cartaceo è rovinato, non si riesce a verificare l'idoneità del Green Pass



Come fare se in possesso di tampone?

L'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di **una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.**

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

Pertanto non sono accettati tamponi effettuati da medico societario o in modo autonomo (mail 01/09/2021)



Come fare per verificare il green pass?

Comoda la app **VERIFICAC19** scaricabile in tutti i cellulari, oppure tramite controllo del documento cartaceo verificando la data di emissione, nonché il periodo di validità. Non va richiesto un documento di identità che ne convalidi la veridicità del documento *(Circolare del 10.08.21)*

Chi deve verificare?

I titolari **o i gestori dei servizi e delle attività (ossia le associazioni)** sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga il POSSESSO della Green Pass

Serve registrare i riferimenti del green Pass?

Non deve essere fatta nessuna registrazione, pertanto rimane valida la compilazione dei registri presenza richiesti per determinate attività, con eventuale indicazione del giorno di verifica del Green Pass del socio/fruitore del servizio.

Chi deve conservare il Green Pass o copia del Tampone?

Obbligo di conservazione, nonché esibizione, è a cura del possessore del Green Pass che ne deve sempre avere copia in formato cartaceo o elettronico con se.

I lavoratori nelle strutture ove è necessario l'accesso con Green Pass, devono essere vaccinati?

in riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9 bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l'obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. *(mail del 01/09/2021)*

In riferimento al Decreto pubblicato in gazzetta Ufficiale del Chiunque svolge una attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'associazione, senza distinzione se all'aperto o al chiuso, deve essere in possesso di Green Pass. Il controllo avviene a campione da parte del responsabile dell'associazione o da un suo incaricato

SPORT

IN **Zona Bianca** e in **Zona gialla** possono svolgere attività sia gli atleti Agonisti che gli atleti non Agonisti in Piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive.

Le attività devono essere svolte in conformità ai protocolli AICS redatti in conformità alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport

Lo Sport individuale è ammesso mantenendo il distanziamento di 2 metri tra atleti

In **Zona Bianca** e **Zona gialla** è ammesso lo sport di contatto anche all'interno

Numero persone negli impianti sportivi: La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona



Spogliatoi: Fermo restando quanto detto sopra relativamente al numero massimo di persone nella struttura, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.. L'utilizzo di DOCCE è ammesso, salvo diverse prescrizioni del gestore della struttura.

È vietato l'uso di dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

In riferimento all'utilizzo degli spogliatoi ALL'APERTO si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all'interno delle Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, ed anche delle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport. (mail 01/09/2021)

Per quanto riguarda gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili, che li assistono all'interno degli spogliatoi, la Certificazione Verde non è richiesta. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno poi sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde. (mail 03/09/2021) In **Zona arancione** e **Zona Rossa**

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (art.17 DPCM del 02/03/21) In **Zona Bianca**, in **Zona gialla** e **Zona arancione**

All'esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte, i contenuti dei protocolli Emessi da Federazioni e Enti di promozione. L'attività può essere svolta in modo INDIVIDUALE e DI CONTATTO.

Vietato l'utilizzo di spogliatoi interni ai centri sportivi. La società sportiva, anche se svolge solo attività all'esterno, deve avere tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato nel link [DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW](#) (art.17 DPCM del 02/03/21)

IN **Zona Rossa** sono SOSPESSE le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all'aperto.

AMMESSE: Attività motoria (in prossimità dell'abitazione); attività sportiva all'aperto e in forma individuale (non risultano limitazioni spaziali); lo spostamento deve avvenire nel comune di abitazione, salvo che nel comune di abitazione non sia disponibile l'attività da svolgere.



NO Green PASS per:

ALLENAMENTI sia INDIVIDUALI che di SQUADRA svolti ALL'ESTERNO

VADEMECUM per ATTIVITA' DI BASE E AMATORIALE all'ESTERNO

Accesso CON MISURAZIONE DI TEMPERATURA E compilazione registro dei presenti

Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa

Uso di zone spogliatoio all'esterno

Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq

Se sport individuale distanziamento di 2 metri e no mascherina



SI Green PASS per:

SPORT A QUALSIASI LIVELLO AL CHIUSO INDIVIDUALE svolto in **PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, STRUTTURE RICETTIVE, e PALESTRE** intese come qualunque **tipologia di locale al chiuso** o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco.

ALLENAMENTI AL CHIUSO DI SQUADRA e/o CONTATTO svolti in QUALSIASI STRUTTURA

SPORT di SQUADRA, ovvero gli sport di contatto, sono definiti con Decreto della Presidenza del Consiglio del 13/10/2020 (**). Vedi definizione

VADEMECUM per ATTIVITÀ

ALL'INTERNO SIA INDIVIDUALE CHE DI SQUADRA

Accesso CON MISURAZIONE DI TEMPERATURA E compilazione registro dei presenti

Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa

Distanziamento negli spogliatoi di 1 persona ogni 12 mq

Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica cartacea del Tampone nelle 48h (***)

Indicazione nel registro della verifica del Green Pass

Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq

Se sport individuale distanziamento di 2 metri e no mascherina

(***) la verifica può essere sostituita dall'inserimento dei documenti nella App AICS 2.0 che permette alle associazioni di verificare in ogni momento i documenti degli associati.

EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE, DI LIVELLO AGONISTICO e NON AGONISTICO

IN Zona Bianca e in Zona gialla

E' consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, sia agonistiche che non agonistiche riguardanti gli sport individuali e di squadra. **L'organizzazione deve avvenire in riferimento a specifici protocolli di gestione della manifestazione**, ove non presenti protocolli, attenersi alle "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" del **6 agosto 2021**. 

Trattandosi di competizioni, gli atleti possono partecipare solo se in possesso di certificato medico agonistico o non agonistico (vedi documento 99.certificati medici)



Come indicato nella mail del Governo del 25/08/21, essendo ribadito il concetto che l'obbligo delle Certificazioni Verdi RIGUARDA eventi e competizioni sportive, limitatamente alle attività al chiuso, per i partecipanti agli eventi e competizioni vengono adottate le seguenti disposizioni:

- se al chiuso obbligo di green Pass o tampone per tutte le persone presenti ossia pubblico, atleti, tecnici, staff, ecc.,
- se all'aperto NON necessario green Pass o tampone per atleti, tecnici, staff, ecc. Obbligo per gli spettatori. **Qualora le autorità locali definiscano regole più restrittive, è fondamentale attenersi a quanto da loro indicato.**

Eventi sportivi aperti al pubblico



OBBLIGO GREEN PASS PER IL PUBBLICO SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO

VADEMECUM ACCESSO AL PUBBLICO

Accesso tramite assegnazione del posto, consigliata compilazione di un registro Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti
Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica cartacea del Tampone nelle 48h
Distanziamento posti di 1 metro
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.
Presenza di gel all'ingresso

Dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio al chiuso è possibile la presenza di pubblico a tutti gli eventi e alle competizioni sportive rispettando le seguenti indicazioni:

- distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori abitualmente non conviventi e per il personale;
- utilizzo esclusivo di posti a sedere preassegnati;
- rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" AGGIORNATE AL 6 AGOSTO, sia per gli atleti che per il pubblico presente
- la capienza consentita non può superare il 25% di quella massima e non può comunque essere superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 spettatori per quelli al chiuso;
- **Dal 6 agosto** per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:
 - zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto.
 - zona gialla: 25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all'aperto.
- **Dal 1 settembre** per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:
 - zona bianca: 35% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto.
 - zona gialla: 25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all'aperto.

Se non è possibile il rispetto delle condizioni precedenti gli eventi devono svolgersi senza pubblico.



L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

IN Zona arancione

E' consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale DAL CONI e dal CIP, riguardanti gli sport

individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di tessera agonistica. (**) - La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato nel link [DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW](#)

IN Zona Rossa NON SONO AMMESSI EVENTI ORGANIZZATI DA ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AMMESSE SOLO ATTIVITA' FEDERALI (art.18 DPCM del 02/03/21)

ATTIVITA' OLISTICA:

IN Zona Bianca è ammessa l'attività olistica sia all'esterno che all'interno, nel rispetto dei protocolli

IN Zona gialla e Zona arancione

L'attività olistica è ammessa SOLO all'aperto

IN Zona Rossa E' AMMESSA L'ATTIVITA' SOLO AL DI FUORI DEI CENTRI SPORTIVI

CULTURA

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI:



OBBLIGO GREEN PASS AL CHIUSO. ALL'APERTO NO OBBLIGO GREEN PASS

VADEMECUM ACCESSO AI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI AL CHIUSO

Accesso CON compilazione registro dei presenti

Distanziamento di 1 metro

Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica cartacea del Tampone nelle 48h

Indicazione nel registro della verifica del Green Pass

Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq

Obbligo mascherina per tutta la permanenza.

Presenza di gel all'ingresso E NELLE SALE

Per lo svolgimento delle attività, attenersi alle LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI emesse il 28.05.21

IN Zona Bianca possono riaprire i centri culturali e ricreativi, nel rispetto dei protocolli

IN Zona gialla, Zona arancione E Zona Rossa

Fino al 1 LUGLIO sono SOSPESE LE ATTIVITÀ di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sia all'interno che all'esterno non rientranti nella didattica (art.16 DPCM del 02/03/21 - art 2 - bis Delibera)

SONO AMMESSE le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza e in riferimento alle limitazioni legislative ossia:

Zona Bianca consentita consumazione in senza limiti di orari

Zona gialla consentita consumazione in loco dalle 5 alle 18 poi valgono le regole della zona arancione

Zona arancione e Zona Rossa Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

DISABILITA' MOTORIA E DISTURBI SPETTRO AUTISTICO:



Chi accede ai servizi esclusivamente per usufruire dell'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, NON deve essere munito di certificazione verde COVID-19 (FAQ governo)

In Zona Bianca Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

IN Zona gialla, Zona arancione E Zona Rossa

*Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, **in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.** (art.3 DPCM del 02/03/21)*

DIDATTICA:

Per la didattica attenersi alle Linee definite per la scuola nel DL 06/08/21 nr.111

In Zona Bianca Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

IN Zona gialla, Zona arancione

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza
L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza

IN Zona Rossa

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE:

NO GREEN PASS per attività educative per l'infanzia, per i centri estivi. Per le altre attività svolti in circoli culturali e ricreativi è richiesto

In Zona Bianca Nessuna limitazione nel rispetto dei protocolli

IN Zona gialla, Zona arancione

È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8(**). (art.20 DPCM del 02/03/21) **(attività fino ai 17 anni)** FONDAMENTALE CHIEDERE AUTORIZZAZIONE PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA'

IN Zona Rossa l'attività NON È FORMALMENTE VIETATA, ma vista la sospensione dell'attività didattica, è CONSIGLIATA la richiesta di autorizzazione al proseguo.

*(**) L'allegato 8 si riferisce alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; e alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione.*

SPETTACOLI CULTURALI



Dal 6 agosto: obbligo Green PASS sia aperto che chiuso

VADEMECUM ACCESSO AL PUBBLICO

Accesso tramite assegnazione del posto, consigliata compilazione di un registro Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti

Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-19 o Verifica cartacea del Tampone nelle 48h

Distanziamento posti di 1 metro

Obbligo mascherina per tutta la permanenza.

Presenza di gel all'ingresso

In **zona bianca** e in **zona gialla** gli eventi sono consentiti solo con posti a sedere preassegnati e con distanza di almeno un metro per gli spettatori non conviventi. L'accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

•Per quanto riguarda cinema, teatro, concerti, le nuove regole sono:

– zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto e comunque non più di 2.500 persone al chiuso e 5.000 all'aperto.

– zona gialla: 50% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all'aperto.



L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

RISTORAZIONE

ALL'INTERNO:



Dal 6 agosto obbligo Green PASS PER IL SERVIZIO AI tavolo ALL'INTERNO

Codici ATECO di riferimento: 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione Mobile e 56.2 fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.

VADEMECUM

Accesso degli utenti con mascherina da mantenere in tutti gli spazi, tranne che da seduti

Tavoli con distanziamento di 1 metro

Presenza di gel all'ingresso e in prossimità delle sale da pranzo

Se si consuma seduti all'interno, esibizione del Green Pass e verifica tramite app VERIFICA-19.

TERMINI E DEFINIZIONI

Da FAQ sito Sport-Governo aggiornate al 31.08.21

Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L'attività sportiva dilettantistica è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L'attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

() Quali sono gli sport di contatto?**

In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l'attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell'emergenza epidemiologica e dell'esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l'emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.

Cosa si intende per "attività svolta in forma individuale"?

Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.



(*) Cosa si intende per palestra?

Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Vecchia definizione:

Con il termine "palestra" si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Mail del governo del 01/09/2021 e del 03/09/2021

Oggetto:Re: Aggiornamento FAQ nr.4
Data:Wed, 1 Sep 2021 15:08:53 +0000
Mittente:emergenzacovid sport
<emergenzacovid.sport@governo.it>
A:francesca iaria <iariafra@gmail.com>

Gentile sig.ra Iaria,

In riferimento al suo quesito, ovvero la necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all'interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all'articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n. 105 ne prevede l'obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.

Cordiali saluti



Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Ferratella in Laterano, 51

Iaria Francesca

Il 01/09/2021 17:41, emergenzacovid sport ha scritto:

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.



Nascondi testo citato

Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 - Roma
www.sport.governo.it

Oggetto:Re: Aggiornamento FAQ nr.4
Data:Wed, 1 Sep 2021 15:45:37 +0000
Mittente:emergenzacovid sport
<emergenzacovid.sport@governo.it>
A:francesca iaria <iariafra@gmail.com>

Il 01/09/2021 17:33, emergenzacovid sport ha scritto:

Gentile sig.ra Iaria,

L'accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.

Cordiali saluti



Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 - Roma
www.sport.governo.it

In riferimento all'utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l'obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all'interno delle [Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere](#), ed anche delle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport.

In ogni caso, ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle Certificazioni Verdi ove previsto dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

Cordiali saluti



Aggiornamento FAQ nr.4

[imap]/Sent Posta in arrivo



F francesca iaria 31 Ago
Buongiorno, sono Francesca Iaria, covid Manager AICS. A fronte dell'aggiornamento

21

E emergenzacovid sport Ieri
a me

Gentile sig. Iaria,

La Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei disabili che li assistono all'interno degli spogliatoi.

In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno poi sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde.

Cordiali saluti



|||

□

<

Mail Garante Privacy

07:21



----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:R: Richiesta CHIARIMENTI SCADENZA
GREEN PASS

Data:Wed, 8 Sep 2021 14:30:36 +0000

Mittente:GPDP - URP - Ufficio relazioni con il pubblico
<urp@gdpd.it>

A:francesca iaria <iariafra@gmail.com>

Nascondi testo citato

Gentile Sig.ra Iaria,

in relazione alla Sua mail di seguito riportata, La informiamo che a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento, in ossequio al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24, dovrà valutare autonomamente la conformità del trattamento che intende effettuare alla disciplina vigente.

La invitiamo comunque a consultare, per quanto di competenza di codesta Autorità, la pagina tematica dedicata al Green Pass reperibile al seguente link <https://www.gdpd.it/temi/coronavirus/green-pass>

Cordiali saluti

Ufficio relazioni con il pubblico

Piazza Venezia, 11

